



REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA

SERVIZIO 5 - PARERI E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI**DEMANIO IDRICO FLUVIALE E POLIZIA IDRAULICA**

(AG - CL - EN)

SEDE: VIA ACRONE, 51 - 92100 AGRIGENTO

Protocollo n. 26116 del 01/10/2025

ORDINANZA

Rimozione del guado che insiste tra il torrente Crisa ed il torrente Gessi in C.da Castellaccio (coordinate 37.641132° N - 14.375543° E) e del guado sul torrente Scarfalluzza (coordinate 37.642229° N - 14.374957° E) realizzati con base in calcestruzzo in alveo su strada vicinale in C.da Castellaccio nel comune di Leonforte (EN)

**AUTORITÀ DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 5**

Premesso che

- ✓ con nota prot. n. 22521 del 21/09/2025, lo scrivente Servizio ha comunicato al Comune di Leonforte che in data 20/08/2025 personale tecnico dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha effettuato un sopralluogo sul torrente *Crisa*, immediatamente successivo agli eventi meteorici del 19/08/2025, al fine di accertare gli effetti delle intense precipitazioni verificatesi nell'areale a monte dell'abitato di Leonforte, che hanno determinato un rilevante incremento della portata idraulica del corso d'acqua;
- ✓ detto evento ha comportato il trascinamento di due veicoli, impropriamente presenti all'interno dell'alveo, con conseguente messa in pericolo della vita dei tre occupanti, due dei quali tratti in salvo, mentre il terzo, travolto dalla corrente, ha purtroppo perso la vita;
- ✓ la ricognizione dei luoghi ha interessato, in particolare, la traversa *Crisa*, di competenza del Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti e del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale per la parte relativa alle condotte di adduzione, nonché il guado situato a monte della traversa e a valle del Depuratore consortile, ove si è verificato l'evento luttuoso con le auto travolte dall'impetuosità della piena;

Considerato che

- ✓ dall'analisi in situ e dalla documentazione cartografica agli atti risulta che il guado in questione, realizzato con piastra in calcestruzzo, è raggiungibile dalla Strada Provinciale n. 39 mediante la

- viabilità di servizio al depuratore comunale, e che la stessa insiste su aree censite al Catasto Terreni del Comune di Leonforte - foglio 42, particelle nn. 363, 241, 10, 366, 503 e 341 - intestate al Demanio della Regione Siciliana, ramo Agricoltura e Foreste;
- ✓ tale viabilità, non censita catastalmente, risulta aperta al pubblico transito, utilizzata impropriamente anche come area di discarica abusiva di sfabbricidi e conduce al guado in alveo, realizzato in assenza di autorizzazione e in violazione delle disposizioni vigenti;
 - ✓ lo scrivente Servizio ha già in più occasioni evidenziato ed affrontato le criticità idrauliche del torrente *Crisa*, nel tratto posto a valle ed oggetto di segnalazione da parte del Comune e di privati cittadini, attivandosi, già a partire dal 2023, per la progettazione di interventi di rifunzionalizzazione idraulica, di un tratto del torrente compreso tra le coordinate 37.635645, 14.367612 - 37.600739, 14.378111, redigendo apposito documento di indirizzo alla progettazione (D.I.P.). Non risultano in atti, invece mai pervenute segnalazioni da parte dell'Amministrazione Comunale, in ordine al guado di che trattasi;
 - ✓ in virtù del predetto D.I.P. prodotto da questo Servizio, le opere di rifunzionalizzazione idraulica del torrente, sono state inserite nell'elenco delle opere finanziate, nell'ambito del Fondo di Coesione 2021/2027 (DPCOE) - Delibera di Giunta Regionale n. 192 del 22/05/2024, per un importo complessivo di € 1.744.000,00 - il cui progetto esecutivo, redatto dal Comune di Leonforte, è stato autorizzato da questa Autorità con provvedimento idraulico unico n. 17902 del 26/06/2025, ai sensi del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523;
 - ✓ con D.S.G. n. 360/2023, questa Autorità ha emanato specifica Direttiva “*Attività di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree goleinali*”, ai sensi del R.D. n. 523/1904, finalizzata alla prevenzione e mitigazione del rischio idraulico derivante dalla presenza di piste e guadi in alveo e nelle aree goleinali, opere vietate dal citato “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” del 1904;

Rilevato che

la presenza, il mantenimento e/o l'utilizzo di piste e guadi in alveo comportano:

- ✓ induzione all'utilizzo di viabilità improtrie con conseguente esposizione della popolazione a gravi rischi per la pubblica e privata incolumità;
- ✓ ostacolo al regolare deflusso delle acque fluviali e incremento delle condizioni di pericolo idraulico;
- ✓ occupazione abusiva di aree appartenenti al demanio idrico fluviale;

Ritenuto che

la permanenza di manufatti non autorizzati all'interno degli alvei costituisce violazione alle disposizioni del Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523, nonché causa di concreto e attuale pericolo per la pubblica e privata incolumità e che devono essere, pertanto, immediatamente rimosse a cura e spese dei soggetti pubblici e privati individuati quali responsabili della loro realizzazione, mantenimento ed uso improprio;

Considerato che

nella direttiva vengono richiamati:

- ✓ l'art. 93 del R.D. 523/1904 che stabilisce che “Nessuno può fare opere nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, senza il permesso dell'autorità amministrativa. Formano parte degli alvei i rami o canali, o diversivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatoi pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno rimangono asciutti”;
- ✓ l'art. 96 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, stabilisce che sono vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese i seguenti lavori ed atti:
 - ✗ g) qualunque opera o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e

- la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini e loro accessori come sopra, e manufatti attinenti;
- h) le variazioni ed alterazioni ai ripari di difesa delle sponde dei fiumi, torrenti, rivi, canali e scolatoi pubblici, tanto arginati come non arginati, e ad ogni altra sorta di manufatti attinenti;*
- l'art. 97 del R.D. 25 luglio 1904 n. 523, non si possono eseguire se non con speciale permesso dell'Autorità di Bacino e sotto l'osservanza delle condizioni imposte:
 - e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai passi dei fiumi e torrenti;*

Considerato che

tutte le opere di attraversamento di alvei di corsi d'acqua pubblica, siano essi ponti o tombini, devono essere realizzate secondo quanto previsto dalla specifica normativa di settore e più precisamente:

- capitolo 5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) delle Norme Tecniche per le costruzioni approvate con Decreto Ministeriale 17/01/2018 e al capitolo C5.1.2.3 (Compatibilità Idraulica) della Circolare 21/01/2019, n. 7 del Consiglio Superiore Lavori Pubblici;
- "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di ponti e attraversamenti" redatte ai sensi dell'art. 7 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n. 71 del 29/03/2022;
- "Direttive tecniche per la verifica di compatibilità idraulica di tombinature e coperture dei corsi d'acqua" redatte ai sensi dell'art. 8 delle Norme di attuazione del vigente PGRA e approvate con Decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino n° 72 del 29/03/2022,

Per tali opere, progettate e dimensionate in relazione ai contenuti delle norme sopra elencate, dovrà essere richiesto all'Autorità di Bacino il rilascio preventivo dell'Autorizzazione Idraulica Unica.

Ritenuto che

- la presenza di manufatti in alveo non autorizzati costituisce causa concorrente all'accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale, determinando pressioni sugli argini fino alla loro conseguente rottura, nonché vere e proprie ostruzioni e parzializzazioni della sezione idraulica che comportano esondazioni significative. Ci si riferisce specificatamente all'esistenza di piste all'interno degli alvei e di guadi che ne consentono l'attraversamento a raso.
- le piste in alveo, sono dunque causa di accumulo di detriti nella parte a monte dell'attraversamento (effetto briglia) contribuendo, quindi, all'interrimento del corso d'acqua anche per lunghi tratti.
- tali opere, costituiscono violazione alle disposizioni che il citato R.D. n. 523/1904 detta in ordine alle attività consentite o meno in prossimità di alvei e zone golenali e alle distanze che da questi ciascun manufatto deve rispettare;

Rilevato che

- si informava e chiedeva al comune di Leonforte *"considerato che non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golenali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi; considerato che le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque; ritenuto che l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati, si invita il comune di Leonforte, e/o l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura di Enna proprietario delle aree sul cui suolo ricade la strada di accesso al guado, a provvedere con immediatezza, attraverso opportune opere fisse, alla interdizione del guado e della strada di accesso al guado."*;
- a seguito di detta comunicazione il comune di Leonforte emanava ordinanza di interdizione n. 28 del 24/08/2025;
- con successiva nota n. 24682 del 17/09/2025, questo Servizio, facendo seguito alla nota nota n. 22521 del 21/08/2025 ed all'ordinanza n. 28 del 24/08/2025 prima richiamate, comunicava che a

seguito di ulteriore sopralluogo, effettuato nella C.da Castellaccio, veniva rilevata la presenza di un secondo guado prossimo a quello già oggetto di ordinanza di interdizione ed individuato con le coordinate 37.642229°N - 14.374957° E che, per le stesse motivazioni riportate nella nota n. 22521 del 21/08/2025 non può parimenti sussistere. In forza di ciò veniva, pertanto, richiesto al Comune di Leonforte di estendere l'area di interdizione di cui all'ordinanza n. 28/2025 anche a detto guado.

- ✓ Con ordinanza Sindacale n. 34 del 24/09/2025, è stata estesa l'area oggetto ad interdizione ai due guadi;

Tutto ciò premesso ed in considerazione che

- ✓ la presenza di detti attraversamenti realizzati in calcestruzzo può comunque indurre, nonostante le ordinanze di interdizione emesse dal Comune, all'utilizzo improprio della strada;
- ✓ non è ammissibile l'utilizzo degli alvei dei corsi d'acqua e delle aree golinali per la realizzazione di vie d'accesso o di guadi;
- ✓ le aree di alvei e golene sono destinate esclusivamente al deflusso delle acque;
- ✓ l'accesso alle proprietà limitrofe ai corsi d'acqua o ad aree comunque vicine deve avvenire in condizioni di sicurezza idraulica tramite attraversamenti all'uopo autorizzati;
- ✓ la presenza delle strutture di attraversamento in calcestruzzo costituisce causa concorrente all'accumulo di corpi estranei nei nodi e nelle intersezioni con opere idrauliche del reticolo fluviale;
- ✓ in occasione di successivi eventi piovosi intensi potrebbe verificarsi una nuova esondazione del corso d'acqua con pericolo per la privata e pubblica incolumità;

VISTA la legge regionale n. 8/2018 con la quale è stata istituita l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia alla quale sono state attribuite, tra le altre, le competenze in materia di polizia idraulica discendenti dal sopracitato R.D. n. 523/1904 precedentemente in capo agli Uffici del Genio Civile dell'Isola;

VISTO il “*Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle Opere Idrauliche delle diverse categorie*” di cui al Regio Decreto n° 523 del 25/7/1904;

VISTO l'art. 378 della Legge 20/3/1865 n° 2.248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n° 1.688 del 19/11/1921;

VISTO il D.S.G. 360 del 30/05/2023 Direttiva ai sensi del R.D. 523/1904 - Attività di prevenzione e gestione del rischio idraulico Rischi e pericoli per la pubblica e privata incolumità derivanti dalla presenza di piste e guadi all'interno di alvei e aree golinali

ORDINA

al comune di Leonforte, ai sensi dell'art. 378 della Legge 20/3/1865 n. 2.248, all. f, così come modificato dall'art. 1 del Regio Decreto n. 1.688 del 19/11/1921, la demolizione della base in calcestruzzo del guado che insiste tra il torrente Crisa ed il torrente Gessi in C.da Castellaccio (coordinate 37.641132° N - 14.375543° E) e del guado sul torrente Scarfalluzza (coordinate 37.642229° N - 14.374957° E) realizzati con base in calcestruzzo in alveo, su strada vicinale in C.da Castellaccio agro di Leonforte, nonché il ripristino degli argini in continuità di quelli esistenti a monte e a valle dell'attraversamento;

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga notificata al comune di Leonforte e pubblicata sul sito istituzionale di questa Autorità di Bacino ai sensi dell'art. 68 L.R. 12/08/2014 n. 21.

Il Sindaco del Comune di Leonforte, nella qualità di Autorità di Protezione Civile, ai sensi dell'art. 15 della Legge 225/1992, nelle more della realizzazione degli interventi oggetto di ordinanza, avrà cura di attivare tutte le procedure per la tutela della privata e pubblica incolumità, specie in occasione degli

avvisi di allerta per rischio idrogeologico e idraulico diramati dalla protezione civile.
A comprova dell'avvenuta demolizione della struttura di attraversamento e quindi della conseguente rimessa in pristino dell'area, il comune dovrà produrre, entro il termine di 15 giorni dal termine perentorio concesso per l'ottemperanza (30 giorni dalla notifica della presente) apposita dichiarazione, asseverata a firma di tecnico abilitato iscritto ad ordine professionale e corredata da idonea documentazione fotografica, che attesti l'avvenuta ottemperanza e quindi la rimessa in pristino dell'area demaniale;

A V V E R T E

che in assenza di riscontro, nei modi indicati e nei termini assegnati, questa Autorità di Bacino attiverà ogni ulteriore procedura finalizzata alla demolizione della struttura di attraversamento e quindi alla rimessa in pristino dei luoghi in danno fatta salvo la ripetizione delle spese ed ogni altro eventuale ulteriore onere.

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso nei termini di legge.

Visti gli aspetti legati al Testo Unico di cui al Regio Decreto 25 luglio 1904 n. 523 e ss.mm.ii. può altresì essere proposto ricorso giurisdizionale ai sensi del combinato disposto del Titolo IV (artt. 138-210) del Testo Unico di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 e del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 e ss.mm.ii.

Il Funzionario Direttivo

Ing. Liborio Cozzo

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

Il Funzionario Direttivo

Ing. Antonio Vita

*"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93"*

Il Dirigente del Servizio 5

Ing. Calogero Zicari